



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n.15 - cap. 38055 - Grigno
codice fiscale 00301100228
telefono 0461 775111 – Telefax 0461 775130

Grigno, 03.05.2022

Ordinanza n° 2205

OGGETTO: - Regolamentazione transito sulla “Strada degli Altipiani”. Revoca ordinanza n.2067 di data 29.11.2021. Riapertura al transito con limitazioni.

Il Sindaco

Premesso che:

con ordinanza n.945 di data 20.06.2007, si disponeva l'apertura al transito con limitazioni della strada comunale denominata “degli Altipiani”;

con successiva ordinanza n. 2067 di data 29.11.2021, si istituiva il divieto di transito sulla citata arteria stradale in quanto, durante la stagione invernale, la presenza di neve e fondo ghiacciato compromettevano il transito in sicurezza;

con determinazione n.27/2022 è stato incaricato il dr.geol.Stefano Facchinelli di Pergine Vals.(TN) dello studio sullo stato geologico della strada;

con determinazione n.28/2022 è stata incaricata la ditta Geologic srl dei lavori di “Manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della strada”;

i lavori sulla strada risultano conclusi;

il Dr. Facchinelli ha fornito, in data 03.05.2022 prot.n.4326, la propria nota con la quale autorizza la riapertura al transito della strada per il periodo estivo ai soli residenti del Comune di Grigno e Ospedaletto ed agli altri utenti dotati di autorizzazione, specificando inoltre che la strada deve rimanere chiusa in previsione di piogge intense ed ispezionata almeno due volte al giorno dal personale operaio.

si ritiene pertanto opportuno provvedere alla revoca dell'ordinanza n.2067 di data 29.11.2021 e ripristinare il transito con le limitazioni disposte dal provvedimento n.945 di data 20.06.2007 sopra indicato nonché con quanto previsto dalla nota del Dr. Facchinelli.

Visto l'articolo 5, comma 3 e gli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

ordina

1. per quanto detto in premessa, la revoca della propria ordinanza n.2067 d.d.29.11.2021, inerente l'istituzione del divieto di transito veicolare, sul tratto di strada comunale denominata “Strada degli Altipiani”, a partire dalle ore 11.00 del giorno 06.05.2022.
2. Trova pertanto nuovamente efficacia l'ordinanza n.945 di data 20.06.2007 con le seguenti ulteriori limitazioni:
 - è ammesso il transito solamente ai residenti del Comune di Grigno e Ospedaletto ed agli altri utenti dotati di autorizzazione;
 - è ammesso il transito solamente a condizione che le sbarre in ferro poste sulla carreggiata stradale risultino aperte;
 - la strada si intende chiusa in previsione ed in occasione di piogge abbondanti;

- **la strada deve essere ispezionata dal personale operaio almeno due volte al giorno (mattino e sera)**

Tutti i funzionari ed agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

Fa presente che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
- b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- c) ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art.37, comma 4 del Codice della Strada ed art.74 del relativo Regolamento.

**Il Sindaco**
P.T. Claudio Voltolini /
Claudio Voltolini

Da pubblicare: all'Albo Comunale e sul sito internet;

Da affiggere: all'inizio e fine della strada;

Da notificare: corpo Polizia Locale della Bassa Valsugana;
comune di Ospedaletto;
stazione Carabinieri di Grigno;
ufficio Distrettuale di Borgo Vals.;
stazione Forestale di Strigno;
custode forestale;
cantiere comunale;
comune di Enego;
vv. ff. di Grigno e Tezze;
gestore Rifugio Barricata;